



AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER AFFIDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERE a) E b) DEL D.LGS. 50 DEL 18/04/2016, INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI INDUSTRIALI DI SVT Srl.

La Società Vicentina Trasporti a r.l., ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento aziendale per le spese le gare ed i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, considerata la difficoltà a fare fronte alle necessità di riparazioni di carrozzeria con la sola officina interna, con la presente rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici disponibili ad intervenire per lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria dei veicoli industriali (autobus) di SVT Srl.

I veicoli che potranno necessitare di interventi di manutenzione sono autobus aventi le carrozzerie: FIAT-IVECO, MERCEDES, MAN, SCANIA, VAN HOOL, DE SIMON, IRISBUS, DALLA VIA, BREDA MENARINI e INBUS, che nello specifico possono essere delle due seguenti categorie:

- (fino a 14 metri)
- (da 18 metri o superiori).

Generalmente i veicoli verranno consegnati funzionanti e pertanto alle Ditte verrà chiesto di occuparsi del trasferimento dei mezzi, da effettuarsi con targa prova, assumendo tutti gli oneri (gasolio, autista, assicurazione), che resteranno a carico dell'operatore economico affidatario del servizio.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Possono presentare istanza per l'iscrizione al sopracitato elenco tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016, attrezzati per operare, in entrambe, o in una, delle due sopracitate categorie, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZA DI ISCRIZIONE IN ELENCO

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell'elenco dei soggetti cui affidare la manutenzione della carrozzeria dei nostri veicoli, dovranno inviare la propria istanza che dovrà essere redatta, preferibilmente



utilizzando il modulo fac-simile allegato al presente Avviso (Allegato 1), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato e corredata dal documento di identità di quest'ultimo.

Nell'istanza si prega di evidenziare per quale categoria si presenta la manifestazione d'interesse: categoria fino a 14 metri o/e categoria da 18 metri o superiori.

L'istanza potrà essere inviata tramite via posta elettronica certificata all'indirizzo svt@legalmail.it oppure consegnata presso l'Ufficio Segreteria Protocollo al seguente indirizzo: Società Vicentina Trasporti S.r.l. – Viale Milano 78 – 36100 Vicenza (Ufficio Segreteria e Protocollo). Orari di apertura al pubblico degli uffici (dal lunedì al giovedì ore 09:00 - 12:00, ore 14:00 – 16:00, al venerdì ore 09:00 – 12:00).

VALIDITA' DELL'ELENCO

L'elenco avrà validità fino al 31/12/2016 e verrà aggiornato al primo di ogni mese tenendo in considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese antecedente.

SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE

Gli operatori economici verranno contattati di volta in volta dalla società, con scelta del tipo discrezionale, comunque in ossequio alla normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.

VARIE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale: www.svt.vi.it.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Titolare del trattamento dei dati è SVT S.r.l.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Paolo Ronzani, Dirigente Settore Manutenzione extraurbano.

Per qualunque informazione gli operatori economici interessati potranno rivolgersi al Settore Gare e Contratti: Virginia Pierantoni tel. n. 0444 223.143; Monica Pretto tel. n. 0444 223102.

Il Presidente di SVT S.r.l.

Spett.le
Società Vicentina Trasporti a r.l.
Viale Milano, 78
36100 Vicenza
PEC: svt@legalmail.it

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI INDUSTRIALI DI SVT SRL PER L'ANNO 2016.

Il sottoscritto
nato il..... a
residente in Città Prov.
in qualità di.....
dell'impresa
con sede legale in, Città Prov.
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

CHIEDE

con riferimento all'Avviso pubblico prot. n. 2016-2215 del 27/06/2016 di essere iscritto nell'elenco degli operatori economici da interpellare per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della carrozzeria dei veicoli industriali di SVT Srl per le seguenti categorie:

☐ autobus fino a 14 metri

☐ autobus da 18 metri o superiori

(barrare l'ipotesi che interessa)

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art 80 del D. Lgs. 50/2016

2) di essere attrezzati per operare per le categorie di autobus per la / le quali si è fatta richiesta di inserimento.

Data

Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Si riporta nella pagina seguente il testo dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 81/201
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che visiva stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 82/201 economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Allegato 1 all'Avviso pubblico prot. n. 2016-2215 del 27/06/2016

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; [15]

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. *Probabilmente è stata omessa la particella negativa "non", diversamente la frase produce effetti contrari*

all'interesse tutelato. 83/201 della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto

legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

